



www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Brindisi, ordinanza 24.03.2015 - Est. Cavone

TAG: Mediazione, compensazione spese di lite

TRIBUNALE DI BRINDISI

Il Giudice

A scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 20.1.2015, con la concessione di un termine per note difensive di 30 giorni, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento sommario ex art. 702 - bis c.p.c. iscritto nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine dell'anno 2014

TRA

- elettivamente domiciliato in Taranto alla via

CONTRO

- in persona dell'amministratore pro-tempore, contumace;
e tutti elettivamente domiciliati in Francavilla Fontana (BR) presso

Con il ricorso ex art.702 bis cpc richiedeva dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia o comunque l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea del condominio con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi:

- mancata rituale convocazione con nota raccomandata in violazione in violazione dell'art.1136 del codice civile;
- nomina dell'amministratore per un periodo superiore all'anno in violazione del combinato disposto degli artt. 1129 e 1138 del codice civile;

- adozione di decisione su argomento non presente all'ordine del giorno;
- mancata rituale costituzione dell'assemblea in violazione delle maggioranze previste per la prima convocazione ex art.1136 comma primo, c.c. (due terzi del valore dell'intero edificio).

Si costituivano con apposite comparse di costituzione e risposta alcuni condomini che eccepivano il mancato completamento della procedura di **mediazione** e l'intervenuta cessazione della materia del contendere essendo stata successivamente annullata la delibera condominiale impugnata con deliberazione assembleare assunta dal condominio in data 28.4.2016 con **compensazione delle spese di lite**.

Innanzitutto deve essere dichiarata la contumacia della società sebbene ritualmente citati non si costituivano in giudizio.

Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta essere stato disposto il tentativo di **mediazione** obbligatoria, così come inconfutabilmente comprovato dalla copia della domanda di **mediazione** del 28.4.2014.

Alla luce delle dichiarazioni delle parti e della documentazione prodotta e, in particolare, del verbale di assemblea del 28.6.2014 di annullamento del verbale condominiale oggetto di impugnativa nel presente giudizio, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno in corso di causa la c.d. res litigiosa.

Tanto premesso deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se **sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione** ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).

Nel caso di specie ritiene il Giudicante che, in ragione del comportamento delle parti e in particolare del pronto annullamento (a distanza di circa due mesi) della delibera impugnata da parte del condominio resistente, sussistono i presupposti giuridici e fattuali per disporre la **compensazione** totale delle spese di lite tra le parti processuali, in quanto, se da una parte il condominio riconosceva implicitamente l'illegittimità della delibera precedentemente adottata, è anche vero, di converso, che il presente giudizio non sarebbe stato neppure proposto se il ricorrente avesse semplicemente atteso l'esito della procedura di **mediazione** dallo stesso tempestivamente attivata.

P.Q.M.

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa in modo integrale tra le parti processuali le spese di lite.

Si comunichi.

Brindisi, il 24.3.2015